



## ESTRATTO REGOLAMENTO DI ISTITUTO 2024/25

### CAPO VI: STUDENTI - Art. 2 – Doveri degli studenti

#### VI.2.1. USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

**VISTO** il DPR n. 249 del 24/06/1998 *“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”* e modifiche DPR 235/2007; La circolare n° 362 del 25 agosto 1998 *“Uso del telefono cellulare nelle scuole”*;

**VISTO** il DM n. 30 del 15/03/2007 *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*

**VISTO** il DM n. 104 del 30/11/2007 *“Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”*;

**VISTA** la Circolare n. 5274 dell'11/07/2024 *“Disposizioni in merito all'uso dello smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo d'istruzione – A.S. 2024-25”* nella quale si specifica *“..... Alla luce delle considerazioni che precedono, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici per gli alunni della scuola dell'infanzia, fino alla secondaria di I grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.*

*Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc, tablet sotto la guida dei docenti. ... Le istituzioni scolastiche del primo ciclo provvederanno, pertanto, ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, anche prevedendo, nella scuola secondaria di I grado, specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone.”*

**VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto del 05/09/2024

si invitano i genitori a non consentire ai propri figli di portare a scuola il telefono cellulare, lo smartwatch e/o altri dispositivi elettronici.

L'eventuale possesso ed utilizzo personale dei suddetti dispositivi è così regolamentato:

**caso a) L'uso del cellulare/smartwatch in quanto tale è vietato.** L'uso del cellulare/smartwatch in quanto tale è vietato anche a fini educativi e didattici per gli alunni della scuola dell'infanzia, fino alla secondaria di I grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Sono esclusi da tale divieto anche gli alunni che, in presenza di condizioni di salute debitamente documentate, richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita o utili a segnalazioni mediche da remoto (es. diabete, etc. *Nota M.I.M. prot. n. 3952 del 19/09/2023*, *Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022*)

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni, ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica, in qualsiasi ambiente scolastico, compresa la palestra e i bagni, durante la ricreazione e si estende anche alle attività o progetti extra curricolari in cui gli alunni siano coinvolti.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.

Durante le ore di lezione, eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante il telefono della scuola; in alternativa, i docenti possono derogare tale disposizione, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari gravi ed urgenti situazioni non risolvibili in altro modo e previa richiesta formale da parte dello studente.

Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc...), la stessa sarà ritirata, valutata gravemente insufficiente (voto 4/10) e non saranno previste prove di recupero.

All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile. La violazione di tale divieto configura violazione della privacy, rispetto alla quale la scuola è tenuta

ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come previsto dal presente regolamento. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a sé stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.

**caso b) utilizzo di tablet, notebook e altri dispositivi mobili della scuola, che possano avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.**

Risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie.

Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

L'uso di tablet, notebook e altri dispositivi mobili della scuola è consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell'insegnante.

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese le quali, se minori, necessitano del consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyber-bullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, oltre alle sanzioni disciplinari previsti dal presente regolamento, gli estremi di veri e propri reati perseguibili per legge.

## SANZIONI DISCIPLINARI

**4.1.2 Tab. 2: Infrazioni disciplinari di II livello (medio)**

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso di cellulari, smartwatch, ecc. nel corso della lezione per scopi personali, <b>prima infrazione</b></li> </ul>	<p><b>SANZIONE D): Ammonizione scritta</b></p> <p><b>Prima infrazione uso cellulare/smartwatch:</b> Il cellulare/smartwatch e/o i dispositivi elettronici spenti saranno consegnati al docente/collaboratore del Ds o al Dirigente, che li custodirà in cassaforte e potranno essere restituiti solo ai genitori.</p> <p>Possibile esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Docente della classe</b></li> <li>• <b>Collaboratore delegato del dirigente scolastico</b></li> <li>• <b>Dirigente scolastico</b></li> </ul>

**4.1.3 Tab. 3: Infrazioni disciplinari di III livello (grave)**

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uso reiterato</b> del cellulare, smartwatch, ecc. nel corso della lezione per scopi personali</li> <li>• Diffusione di immagini e conversazioni con dati personali altrui non autorizzate tramite internet o scambi reciproci di mms, WhatsApp, Telegram, Instagram, etc.</li> </ul>	<p><b>SANZIONE E):</b> è disposta in casi di reiterate infrazioni disciplinari.</p> <p><b>Uso reiterato del cellulare: Sospensione da 1 a 15 giorni proporzionale alla gravità del caso e</b> cumulabile in base al numero di infrazioni accertate. Resta fermo il ritiro del cellulare per ogni singolo episodio</p> <p>Possibile esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche.</p>	<p><b>Consiglio di classe in seduta plenaria</b> In casi di rilevanza penale, il Dirigente scolastico provvede a segnalare l'episodio anche alla autorità competente.</p>